

**Pratica ARPAE – Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana n. 9904/2021**

**PROCEDURA di ValSAT art. 5, comma 7, L.R. n. 20/2000, in applicazione delle norme transitorie di cui all'art. 4, comma 4, lett. c), L.R. n. 24/2017**

**Istruttoria di VAS/ValSAT della “Costruzione di fabbricato ad uso stalle bovini da latte con annessa sala mungitura”, in variante alla pianificazione comunale ai sensi dell’art. 8 del dpr 160/2010, ubicato in Comune di Valsamoggia, loc. Bazzano, in via Paolazzo n. 22**

**Autorità competente: Città metropolitana di Bologna (CM BO)**

**Autorità procedente: Comune di Valsamoggia**

**PREMESSO CHE:**

- con nota in atti al PG/2021/104175, il SUAP Associato Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha convocato la Conferenza dei Servizi sul procedimento in oggetto, per valutare la documentazione agli atti ed acquisire i pareri di competenza delle Amministrazioni coinvolte, per il giorno 30/07/2021 e ha reso disponibile il link alla relativa documentazione, invitando a partecipare:
  - COMUNE di VALSAMOGGIA (S.U.E. - Servizio Ambiente – Servizio Urbanistica);
  - AUSL;
  - CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA – SERVIZIO PIANIFICAZIONE URBANISTICA;
  - ARPAE;
  - CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA;
  - COMANDO 6° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio Demanio e Servitù Militari;
  - COMANDO 1^ REGIONE AEREA - Ufficio Coord. Tecnologico Logistico 1^ Sezione Coord. Generale
- in data 28/07/2021, PG/2021/118154, la CM BO ha inviato al SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro una richiesta di integrazioni;
- in data 28/07/2021, PG/2021/118345, il SUAP Associato dei Comuni di Valsamoggia e Monte San Pietro ha inviato un'integrazione;
- in data 18/10/2021, PG/2021/159970, il SUAP ha inviato integrazioni e ha convocato la seconda seduta della CdS per il 5/11/2021;
- in data 21/03/2022, PG n. 16935/2022 della CM BO, il SUAP ha inviato integrazioni e ha convocato la terza seduta della CdS per il 22/04/2022;
- in data 1/07/2022, PG/2022/159970, il SUAP ha inviato integrazioni e ha convocato la quarta seduta della CdS per il 29/07/2022;

Il progetto non è ancora stato oggetto di pubblicazione.

- con comunicazione del 01/12/2022, in atti al PG/2022/197864, la Città metropolitana ha chiesto ad ARPAE AAC Metropolitana il contributo istruttorio propedeutico al parere motivato nell'ambito delle competenze in materia ambientale previste dalla Delibera di Giunta Regionale n. 1795/2016 entro la data del 21/12/2022;

### **CONSIDERATO CHE:**

La valutazione della sostenibilità della proposta è stata effettuata sulla base dei documenti messi a disposizione dalla Città metropolitana nel proprio cloud:

[https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/apps/files?dir=/Users/PIANIF-TERR/PIANURB/ART53\\_SUAP\\_DPR160-2010\\_A14bis/VALSAMOGGIA/AZ AGR BOTTA via Paolazzo](https://metrocloud.cittametropolitana.bo.it/index.php/apps/files?dir=/Users/PIANIF-TERR/PIANURB/ART53_SUAP_DPR160-2010_A14bis/VALSAMOGGIA/AZ AGR BOTTA via Paolazzo)

L'azienda agricola BOTTA è costituita da terreni in proprietà per complessivi ha 100 ettari circa, che catastalmente ricadono per la quasi totalità nel Comune di Valsamoggia località Bazzano, e per una piccolissima porzione nel comune di Castelfranco Emilia. Il piano colturale destina la totalità delle superfici seminabili alla produzione di foraggi per l'alimentazione animale e oltre 60 ha, quasi il 60% delle superfici seminabili, all'alimentazione degli animali allevati dall'azienda stessa.

L'allevamento bovino, che da sempre rappresenta l'attività che caratterizza l'indirizzo produttivo, è costituito attualmente da 147 capi di razza Frisona, di cui 70 mediamente in lattazione, 17 in asciutta, 36 in allevamento e 24 con meno di un anno di vita, (come da PRA) che realizzano un ciclo chiuso d'allevamento esclusivamente orientato alla produzione di latte.

In questo campo si manifestano alcune criticità rappresentate dalla inadeguatezza dimensionale e strutturale dell'allevamento, che utilizza fabbricati realizzati nel 1976. Le principali criticità sono:

- capi allevati a stabulazione fissa,
- inadeguata dell'altezza della copertura delle stalle,
- assenza di strumenti di raffrescamento,
- assenza di paddock esterni (per quanto concerne le vacche in lattazione),
- ristrettezza degli spazi e limitazioni nella movimentazione degli animali all'alimentazione e alla mungitura,
- limitazioni alla pulizia delle deiezioni nelle cuccette,
- elevata densità di capi,
- inadeguatezza dei sistemi di distribuzione dei foraggi,
- inadeguatezza della gestione delle deiezioni solide e liquide,
- insufficiente sistema di mungitura,
- inadeguatezza delle condizioni di lavoro degli operatori.

Il progetto, con la realizzazione della nuova stalla e sala di mungitura, intende:

- migliorare le caratteristiche ambientali (la temperatura e l'umidità, la ventilazione, l'illuminazione, la qualità microbiologica dell'ambiente, la densità degli animali ecc.), che rivestono un ruolo cruciale nel benessere animale e nel determinare le condizioni di produzione dell'impresa.
- migliorare il sistema di distribuzione degli alimenti e quello di pulizia, stoccaggio e riciclo delle deiezioni solide e liquide.

L'intervento consiste nella edificazione di una stalla con annessa sala mungitura, blocco servizi ed uffici, zona infermeria, sale parto e vitellaia per un totale di 100 bovini in lattazione; all'estremità nord delle stalle verranno edificati le vasche in cemento armato di stoccaggio liquami, e relativa concimaia per il solido con annesso impianto di separazione.

Il numero di capi allevati in azienda passerà dagli attuali 147 capi allevati a 180 capi allevati,

portando le attuali 70 vacche in lattazione a 100 vacche previste.

L'aumento dei capi previsti risulta conforme alle norme di PTM articolo 16 comma 17, punto ii, in quanto l'intervento in progetto rientra nei parametri di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017 relativo ai kg/ha/anno di N zootecnico.

Nell'ambito dell'intervento è prevista la dismissione dell'attuale stalla bovini a stabulazione fissa, non appena gli animali verranno trasferiti nella nuova stalle, con relativo inutilizzo della stessa, e contestuale cambio di destinazione d'uso da stalla a deposito agricolo.

Ai fine delle verifiche delle norme di RUE, citate nell'articolo 4.7.1, paragrafo 5, si evidenzia che l'az. Agr. Botta, a decorrere dalla data del 27/03/2000 non ha realizzato interventi di ampliamento e/o nuova edificazione sulle proprie proprietà.

Ai sensi delle norme di RUE approvato, i fabbricati esistenti e parte del terreno agricolo di proprietà ricadono in Ambito di valore naturale e ambientale – aree protette (AVN), mentre la quasi totalità del terreno, e parte dei ruderi di proprietà ricadono in Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AVP. L'art. 4.7.7 comma 1-b) e comma 3 del RUE prescrive il limite massimo di 1.200 mq. per la nuova edificazione.

La variante in oggetto riguarda la modifica di questa prescrizione, allo scopo di consentire un maggiore ampliamento, in accordo con le normative per il benessere animale emanate dalla Comunità Europea ed adottate dalla Regione Emilia Romagna.

La variante prevede l'introduzione nel RUE di una scheda per l'ambito in oggetto, con i seguenti parametri e prescrizioni:

#### **IUC-P BZ 5 – Via Paolazzo località Bazzano**

Per questo ambito di intervento sono stabiliti i seguenti parametri :

Destinazioni ammesse : come per gli ambiti AVP.

Per uso d2 – Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, Capi allevabili come da prescrizioni di PTM, SF = 613.274,00 mq. oggetto di convenzionamento

(foglio 4 mappali: 1, 11, 12, 15, 16, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 39, 71, 89, 90, 91, 181, 183, 185, 187, 199, 221, 222, 223; foglio 13 mappali: 26, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 63, 64, 65, 66, 67, 74, 75, 76, 83, 84, 86, 87, 89, 90, 198; foglio 14 mappali: 1, 38, 39, 40, 42, 44, 48, 49, 50, 51, 52)

SAU dell'intervento = 602.887,00 mq.

SU max:

Uso d2 = 18.086,61 mq. complessiva degli edifici esistenti, pari allo 0,03 della SAU (602.887,00-x0,03)

SU massima realizzabile per ogni singolo edificio in funzione delle norme del benessere animale e del numero dei capi insediati nel fabbricato stesso = 2.200,00 mq. per uso d2.

Uso d2 di progetto mq. 2.065,63

Uso d1 = mq. 2.300,55 compreso il cambio d'uso da d2 a d1 (80x10+30x50,2887)= 2308,66 mq. come da AVP – AVN;

Uso a3 = mq. 195,65 esistenti, come da AVP – AVN;

H. max = come da articolo 4.7.4, 4.7.7 del RUE.

Modalità di intervento:

A seguito di approvazione del PRA e della approvazione della Variante Urbanistica ai sensi dell'articolo 8 del DPR 160/2010, attuabile con Permesso di Costruire convenzionato parte integrante della variante.

Prescrizioni specifiche: il numero massimo di capi non potrà essere superiore a 180 e le vasche liquami dovranno essere coperte.

Contributo di sostenibilità: come da PSC e Convenzione Urbanistica dell'azienda agricola.

A seguito di numerose richieste di integrazioni è stata fornita una documentazione sufficiente a valutare la significatività degli effetti della variante urbanistica.

Non sono state prese in considerazione alternative alla proposta presentata.

Il documento di Valsat valuta che vista la tipologia di intervento ed analizzati i fattori ambientali, non vi è da richiedere un controllo / un piano di monitoraggio specifico.

Il documento di Valsat dichiara il rientro nelle soglie dimensionali degli allevamenti aziendali e conferma l'esclusione del rientro di questo progetto nel campo di applicazione della verifica di assoggettabilità a VIA.

Il progetto prevede una copertura e quindi impermeabilizzazione di 7.500 m<sup>2</sup> di terreno:

- L'edificio ad uso stalla bovini e sala mungitura avrà fondazioni del tipo a plinti isolati, collegate con travi come imposto da normativa sismica e pavimentazioni in cemento armato atte ad alloggiare gli elementi prefabbricati costituenti le cuccette, le corsie per le deiezioni, le mangiatoie.
- Le vasche di raccolta liquami, avranno forma circolare, con un raggio di 10 m e 110 m, altezza interna di 5 m e 6 m. Saranno edificate in cemento armato di adeguato spessore, come prescritto dall'allegato 3 paragrafo b), articolo 1.2, del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017. Al fine di avere un minore impatto visivo la stessa verrà interrata ad una profondità di circa 2 m, all'interno della stessa verrà edificato un pilastro al fine di un eventuale posizionamento di una copertura della stessa. La platea per lo stoccaggio del letame sarà realizzata in calcestruzzo adeguatamente armato in funzione dei calcoli statici redatti da ingegnere strutturista.
- La zona mungitura verrà realizzata ad una quota di -80 cm rispetto alla pavimentazione della zona stazionamento al fine di agevolare l'operatore nelle operazioni di mungitura delle bovine. La pavimentazione della sala mungitura verrà realizzata in materiale idoneo quale porfido o materassino di gomma sintetica.

## VIABILITÀ E MOBILITÀ

Il documento di Valsat riporta che nello scenario indotto dal progetto non vi sarà raddoppio dell'attività. Ad oggi vi sono 4 addetti per la gestione stalle ed animali e tali rimarranno in futuro, semplicemente spostati nelle nuove strutture. Tali addetti risiedono nelle abitazioni poste a Sud-Ovest delle attuali stalle identificati quali ricettori 1, con indotto veicolare su strade pubbliche nullo.

Ad oggi vi sono 2 mezzi per ritiro latte al giorno + 1 mezzo alla settimana per cambio/vendita animali e tali rimarranno in futuro, si sposteranno 100 m più a Ovest, pertanto non occorrerà alcun adeguamento dei percorsi viari in quanto già idonei ad oggi per questo esiguo carico veicolare, seppur di mezzi pesanti, e tale rimarrà in futuro.

Il mezzo per alimentare gli animali è e sarà solo uno, e passerà la mattina e la sera. Si tratta di un trattore.

I mezzi di distribuzione letami / liquami diminuiranno in quanto è maggiore lo stoccaggio degli effluenti aziendali previsti in progetto come da Regolamento regionale n. 3/2017. Ad oggi i mezzi di distribuzione letami / liquami sono circa 2 una volta al mese, in futuro saranno uno ogni due mesi.

## RUMORE

L'area è assegnata dalla vigente Classificazione acustica comunale di Valsamoggia, approvata nel

luglio 2015, alla classe acustica III, con limiti assoluti di 60/50 dB(A) giorno/notte.

L'area d'intervento ed i ricettori sensibili ad essa più prossimi sono esterni a qualsiasi fascia pertinenziale infrastrutturale sia stradale ai sensi del DPR 142/2004 che ferroviaria ai sensi del DPR 459/98.

Per l'inserimento del futuro allevamento è stato verificato il clima sonoro ai ricettori sensibili pre-esistenti in zona, verificando presso di essi sia il rispetto dei livelli sonori assoluti di classe III che del criterio differenziale diurno e notturno ai sensi dell'art. 4 del DPCM 4/11/97

E' stata condotta la simulazione dello scenario di bianco (scenario 0) e di progetto (scenario 1), riportando i livelli sonori attuali ai ricettori illustrati sia in forma numerica puntuale.

Alla luce dello scenario 0 modellato e delle sorgenti sonore spostate ed una confinata in vano tecnico dedicato, come previsto dal progetto, non vi sono fonti da "aggiungere" rispetto allo stato attuale: resteranno all'esterno solo i silos mangimi che saranno spostati verso Ovest, sul lato Est della nuova stalla (vd. Immagini 2), ma questi saranno spostati di circa 105 m ad Ovest, lontano del ric. 1 più prossimo all'attuale stalla.

Il compressore per la pulitura del post-mungitura verrà spostato nel sottotetto della nuova stalla e sarà, quindi isolato acusticamente rispetto l'esterno.

Vi sarà un il separatore liquami/solido di progetto., Con il progetto, il compressore verrà posto in vano tecnico confinato, quindi sarà ad emissioni sonore esterne nulle, ed i silos verranno allontanati di oltre 105 m più ad Ovest, quindi diverranno molto meno impattanti acusticamente al ric. 1 e resteranno non impattanti per gli altri ricettori presi in considerazione.

Il progetto permette di portare al rispetto del criterio differenziale sia diurno che notturno il ric. 1 costituito dall'abitazione del dipendente dell'azienda che risiede in via Paolazzo n. 22, criterio ad oggi non rispettato né per il compressore della pulitura né per i silos.

Ai fini sonoro-impattivi la proposta progettuale è ottimale per il bersaglio qui identificato come ric. 1 più prossimo all'attuale stalla (abitazione di via Paolazzo n. 22), ad oggi impattato acusticamente: difatti i livelli sonori assoluti su di esso caleranno, mentre ai restanti ricettori i livelli sonori assoluti resteranno sostanzialmente inalterati.

Inoltre, il criterio differenziale al ric. 1 andrà a norma, mentre ai restanti bersagli sarà minimo e/o non applicabile per sorgente non disturbante ai sensi del comma 2 punto a) dell'art. 4 del DPCM 14/11/97 (vd. pag. 63 e Tabella 6.2 del documento di impatto acustico agli atti).

La Relazione acustica conclude confermando la compatibilità acustica dell'intervento.

## ARIA

L'intervento di progetto si trova all'esterno dell'Agglomerato di Bologna, all'interno delle zone di superamento solo "hot spot" (sporadico e localizzato sul territorio comunale di Valsamoggia a Bazzano) dei valori limite della qualità dell'aria per PM10.

Il documento di Valsat riporta che il traffico rappresenta la componente più significativa di inquinanti atmosferici a livello urbano, ma qui ci si trova in contesto prettamente rurale nel quale non vengono segnalate criticità atmosferiche di sorta.

Il traffico indotto dal progetto è nullo, invariato rispetto ad oggi, limitato a due camion al giorno e una vettura del dipendente dell'azienda che risiede in via Paolazzo n. 22 sia nelle ore di punta tipiche che durante l'intero arco della giornata, per cui lo stato attuale delle PM10 e degli ossidi di azoto non verrà alterato rispetto allo scenario attuale.

Come previsto dal Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017, Allegato 3, paragrafo 1.2 lettera c, la VASCA 1 di stoccaggio liquame, è stata prevista coperta al fine di contenere le esalazioni maleodoranti eventualmente prodotte dal liquame stesso, e con volumetria atta a contenere il liquame prodotto di almeno 30 giorni. La VASCA 2 e 3 sono state coperte pure loro al fine del rispetto delle prescrizioni del PAIR anche se si è mantenuto il rapporto S/V < di 0,20, al fine di

ottenere un abbattimento di ammoniaca (le vasche in progetto hanno il rapporto S/V= 0,19), come prescritto da Tabella 3 dell'allegato 3 al Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 e dallo stesso PAIR.

Considerando lo stoccaggio e la tipologia di separazione prevista dall'azienda la Tabella 2 prevede una perdita di carico di AZOTO (N) sull'escretato pari al 31% dell'azoto calcolato; per tale motivo si ottiene una produzione di N totale pari a 11.376 kg/anno.

Invece il totale di azoto richiesto dalle coltivazioni aziendali è di 14.203,94 kg/anno.

Quindi l'Azoto utilizzabile in funzione del piano colturale è maggiore di quello prodotto.

Per quanto riguarda l'impatto odorigeno la zona ad oggi è soggetta solo a "disturbo olfattivo stagionale" legato alle attività di fertilizzazione/concimatura dei terreni rurali dell'intera vallata nelle stagioni dedicate, che può investire tutti gli edifici sparsi intorno inseriti nell'area agricola estesa fra Valsamoggia, Nonantola e Castelfranco, non legati esclusivamente o strettamente alle attività svolte dall'azienda agricola Botta.

Il documento di Valsat valuta che poiché la stagionalità dei venti dominanti è da N-E nei periodi primaverile-estivo-autunnale e da W nel periodo invernale, i gas (odori) hanno modo di venire dispersi in direzioni favorevoli (quindi lontano / distanti / in altre direzioni) rispetto alle abitazioni più prossime ed anche più lontane, viste le ampie distanze in gioco.

Sino ad oggi, non vi è stato alcun fastidio segnalato o lamentela riportata né ai tenutari dell'azienda Botta né agli enti di controllo ambientale.

Inoltre, ponendosi già a soli 9-10 m di distanza all'esterno dell'apertura della stalla esistente o dalla concimaia, oggi non si percepisce alcuna odorsità, né nelle stagioni intermedie né nella stagione calda.

Allo stato attuale, unico ricettore che può subire talvolta immissioni odorigene dalla attuale stalla è quello occupato dagli stessi dipendenti della società Botta che si occupano della stalla, residenti in al ric. 1 di via Paolazzo n. 22. Questi, tuttavia, residenti qui da anni, lavorando all'interno della stalla stessa non lamentano alla propria abitazione alcun fastidio.

Per quanto attiene la fonte odorigeno nello specifico degli allevamenti di bovini da latte (qui si tratta di un allevamento di bovini da latte già in essere che verrà solo spostato di un centinaio di metri più ad Ovest e non di nuovo o aggiunto allevamento), la Det. 15158/2018 della regione E-R fornisce indirizzi per la procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione ambientale per i progetti di nuova realizzazione in zona a particolare sensibilità ambientale (criterio della localizzazione dei progetti) riferiti solo ai progetti che producano emissioni significative di PM10 e biossido di azoto nei territori in cui ne è già stato accertato il superamento dei valori limite.

Nel caso in questione:

1. la tipologia di progetto, votata a gravitare intorno ad usi e scopi agricoli, non è inserita in area sensibile a livello ambientale, ma è attinente agli usi agricoli nel cui contesto si inserisce,
2. la zona d'intervento e l'intero comune di Valsamoggia non sono identificati fra le aree estese nelle quali vi è accertato il superamento dei valori limite di PM10 e di NOx, anzi (vd. Immagine 9.2),
3. il traffico indotto è talmente esiguo (vd. pag. 62) e resterà invariato rispetto allo stato attuale che NON può innalzare le PM10 e gli NOx, oltre che questo resterà tal quale ad oggi, solo spostato di 100 m ad Ovest, allontanandosi dalle case più prossime esistenti annesse alla stessa azienda agricola,
4. non essendovi torrioni di ricambio aria sulla nuova stalla, in quanto questa avrà ventilazione naturale, non vi saranno neanche punti di potenziale espulsione PM10 e NOx, che comunque NON sono di per sè fonte di PM10 né di NOx.

pertanto l'intervento proposto non produrrà emissioni significative di inquinanti atmosfera.

Per quanto riguarda i liquami bovini questi non produrranno alcun odore, in quanto perseguendo le

MTD 3, nell'intervento proposto verrà separata la parte liquida da quella solida, per cui non si innescherà chimicamente il processo di fermentazione responsabile dell'impatto odorigeno.

Ad oggi tale separazione non viene effettuata per cui la problematica poteva insorgere fino ad oggi, mentre non potrà occorrere in futuro, inducendo un inevitabile impatto positivo per questo aspetto ambientale.

Il documento di Valsat conclude che l'intervento in oggetto risulta coerente con il PGQA della provincia di Bologna e con il PAIR 2020 e coerente, in quanto non in contrasto per la sua peculiarità, con gli obiettivi di sostenibilità ambientale per il fattore ARIA ed ODORI.

## SUOLO E SOTTOSUOLO

L'area oggetto d'indagine è ubicata nella campagna al margine nord dell'abitato di Bazzano, in fregio alla sponda sinistra del Torrente Samoggia, in via Botta, a una quota media di 68 m s.l.m.

L'indagine geognostica di campagna per la caratterizzazione dei terreni è stata eseguita il giorno 22/12/2020 all'interno dell'area in oggetto, mediante n. 5 prove penetrometriche statiche CPT che hanno raggiunto la profondità massima di -9 m rispetto all'attuale piano campagna (terreno in natura), per la presenza di bancate di ghiaie addensate e conseguente rifiuto strumentale.

La stratigrafia dell'area risulta costituita da alternanze di limi argillosi da plastici a molto consistenti/duri e limi argilloso-sabbiosi mediamente addensati, che ricoprono bancate di ghiaie eterometriche mediamente addensate a partire da profondità variabili da -6,4 m a -8,6 m dal piano campagna. I terreni più superficiali risultano sovraconsolidati per effetto dell'essiccamento.

Non è stato rilevato il livello della prima falda libera superficiale nei fori di prova, in quanto inferiore alla massima profondità raggiunta dalle indagini. In base ai dati bibliografici per l'area esaminata, la soggiacenza della falda libera si attesta a circa -11/-12 m dal piano campagna.

Sulla base dei parametri geotecnici ricavati dall'indagine geognostica e con le ipotesi considerate, la verifica effettuata non evidenzia livelli di terreno incoerente potenzialmente soggetti a fenomeni di liquefabilità.

In relazione alla classificazione sismica l'area rientra in zona 3 e il profilo stratigrafico del terreno è riconducibile alla categoria C che comprende "Depositi di terreni a grana grossa mediamente addensati o terreni a grana fina mediamente consistenti con profondità del substrato superiori a 30 m, caratterizzati da un miglioramento delle proprietà meccaniche con la profondità e da valori di velocità equivalente compresi tra 180 m/s e 360 m/s".

## ACQUE

L'intervento è esterno alla fascia di pertinenza fluviale.

L'intervento è all'interno del più esteso Settore B: aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda, ovvero esterno alle aree caratterizzate da ricarica indiretta della falda idrogeologicamente identificabili come sistema debolmente compartimentato in cui alla falda freatica superficiale segue una falda semiconfinata in collegamento per drenanza verticale.

L'intervento è all'interno della più estesa Zona di depressurizzazione delle falde meno profonde.

La vasca di laminazione realizzata mediante un vaso scavato nel terreno è stata progettata in funzione delle prescrizioni emesse dal Consorzio della Bonifica Burana in data 05/08/2021, protocollo 2021/11434.

La stessa realizzata tramite vaso scavato nel terreno, è stata dimensionata per una capacità di 700 m<sup>3</sup> per ogni ettaro impermeabilizzato, ed è stata dotata di una bocca di uscita consistente in tubazione di pvc del diametro di 100 mm atto a garantire una portata massima di 3 l/s.

Dato che lo sviluppo in pianta della copertura del fabbricato risulta essere di 2.626 m<sup>2</sup>, la capacità di vaso della vasca di laminazione risulta essere di 183,32 m<sup>3</sup> minimo, dalla quale deve essere detratta la capacità della vasca di raccolta acque per riutilizzo per lavaggi, pertanto la vasca avrà capacità minima di 158,82 m<sup>3</sup> arrotondato a 160 m<sup>3</sup>: è prevista la realizzazione di una vasca di

capacità di circa 176 m<sup>3</sup>, quindi superiore al minimo richiesto.

La vasca di laminazione sarà realizzata nelle immediate vicinanze dell'intervento oggetto di progetto. L'uscita delle acque verranno convogliate in scolina agricola esistente, la quale, dopo un percorso di 500 metri, si collegherà a scolo di bonifica.

Le acque dei piazzali, non sono state conteggiate nel calcolo del volume della vasca di laminazione, in quanto, essendo acque interferenti con il ciclo di allevamento degli animali, verranno raccolte e convogliate nelle vasche di raccolta dei liquami.

Ai fini della valutazione del rischio idraulico, essendo stata valutata dal Consorzio di Bonifica della Burana la fattibilità dell'intervento previa realizzazione della vasca di laminazione, detto manufatto fa sì che l'intervento non andrà ad influire negativamente con l'aumento del rischio idraulico della zona oggetto di intervento, anche in considerazione che tutti i terreni circostanti, sono di proprietà dell'Azienda Agricola Botta.

Il tecnico estensore del documento di Valsat assevera che dal punto di vista idraulico l'intervento non va ad interferire negativamente con il reticolo idraulico naturale dalla zona di intervento, pertanto lo stesso si deve considerare fattibile.

Le fognature di raccolta realizzate per le stalle, avranno la funzione di captare tutte le acque provenienti da zone sporche ed insudiciate, quali fosse deiezioni animali, le acque di lavaggio delle sala di mungitura, e le acque di piazzali di manovra nella zona concimaia e vasche, per essere convogliarle nell'impianto di separazione, quindi essere immesse nelle vasche di stoccaggio.

Quelle del blocco servizi igienici saranno realizzate in linee grigie e nere separate all'interno dell'area cortiliva; le linee di fognatura nere saranno immesse in un depuratore del tipo a fanghi attivi prima di essere collegate a scolina agricola.

I fabbricati ad uso stalla saranno dotati sia delle linee di fognature nere, sia delle linee delle acque bianche delle coperture, in quanto queste ultime saranno convogliate alla vasca di laminazione. Parte delle stesse, verranno raccolte in vasca di accumulo ed utilizzate ai fini del lavaggio delle pavimentazioni delle corsie di adduzione alla sala mungitura e corsie di raccolta delle deiezioni. Per quanto concerne le deiezioni animali, saranno raccolte in corsie dotate di raschiatori, i quali convoglieranno le deiezioni in canalizzazione, realizzata tramite tubazione di pvc del diametro di 600 mm, atta a convogliare gli scarichi raccolti in pozzetto di sollevamento, quindi immesse in separatore solido liquido.

Al fine di mantenere pulita la canalizzazione, verrà previsto un sistema di lavaggio della stessa, mediante recupero del liquame, il quale sarà immesso in pozzetto posizionato all'inizio della condotta. Detto separatore convoglierà la parte solida nella piazzola concimaia e la parte liquida nelle vasche in progetto ( si allega alla presente scheda tecnica del separatore previsto nel progetto).

Nelle tavole del PGRA l'area è caratterizzata dallo Scenario di pericolosità P2 derivato dal Reticolo secondario di Pianura e dallo Scenario P1 derivato dal Reticolo Naturale Principale e secondario.

Il progetto tiene conto di qualsiasi potenziale e/ eventuale rischio di alluvione e la nuova a stalla sarà rialzata di 80 cm dal p.c. circostante.

A livello di possibile infiltrazione in falda degli inquinanti, visti:

- la impermeabilità delle stalle, della vasca e della concimaia,
- la tipologia di eventuali spandimenti, legati a involontarie minime perdite su terreno di liquami o deiezioni dei bovini allevati,
- il tipo litologico superficiale,
- la distribuzione litologico superficiale e più profonda,

si può asserire che l'area abbia una vulnerabilità bassa alla veicolazione di eventuali inquinanti. Non vi sarà un sistema di raccolta delle acque meteoriche che, in contesto totalmente agricole permeabile, verranno lasciate a dispersione o al più riutilizzate per la pulizia delle stalle.

#### ELETTROMAGNETISMO

Il valore limite di legge (valore di attenzione di 6 V/m) fissato nel DPCM del 08/07/2003, da conseguirsi all'interno di edifici adibiti a permanenza di persone non inferiori a 4 ore giornaliere, e loro pertinenze (quali balconi, terrazzi e cortili), non viene mai raggiunto in nessuna porzione dell'area di allevamento bovini e piazzale di progetto ed oggetto di verifica.

Non sono, inoltre, presenti impianti di AF tali da interferire con l'area di progetto oggetto di verifica. A livello energetico, l'intervento non altera la situazione attuale, e non introdurrà alcuna ulteriore cabina di trasformazione MT/bT.

Visionando le tavole del vigente PLERT, il ripetitore attivo di Bazzano dista dall'area di intervento oltre 1,5 km: ciò implica che tale impianto nell'area oggetto di indagine non genera / induce un campo elettrico maggiore di 6 V/m.

#### HABITAT NATURALE, PAESAGGIO E VERDE

L'attuale sede operativa dell'azienda agricola ricade nella fascia di tutela ai sensi dell'art. 142 del D.Lgs. 42/2004 (art. 2.40 del PS), in quanto sono soggetti a tutela paesaggistica fiumi, torrenti, corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna.

Invece la nuova stalla in progetto non si trova all'interno di questa tutela.

Ai sensi dell'art. 4.7.2 paragrafo 1, del RUE vigente, non è stata redatta documentazione di inserimento paesaggistico in considerazione di punti di visibilità da strade e/o aree urbane, in quanto l'intervento in oggetto verrà edificato in area cortiliva, interclusa da qualsiasi visuale, considerando che via Paolazzo, finisce al limite della proprietà dell'azienda agricola Botta, e non ha prosecuzione alcuna.

Ai sensi dell'articolo 3.4.1 del RUE vigente, per quanto attiene il Verde, è stata prevista una cortina di alberi a mitigazione dell'intervento esistente, ad essenze legnose da utilizzare per i rimboschimenti nelle zone di pianura dell'Emilia Romagna.

L'elemento lineare arbustivo-arboreo lungo tutto il perimetro dell'area edificata dovrà essere irrigato con apposito sistema di irrigazione e per questo si indica di verificarne la mortalità / sopravvivenza dei singoli elementi ad un anno dalla piantumazione e di ripristinare quelli che eventualmente non avessero attecchito.

#### ARCHEOLOGIA

In base ai dati raccolti, il rischio archeologico per l'area può essere considerato basso, e l'intervento proposto non contrasta con tutele o vincoli archeologici esplicitati in NTA del PTCP o del PSC vigenti.

La viabilità storica quale dei sistemi ambientali e risorse ambientali, storico-culturali interessa la zona d'intervento nella misura in cui viene mantenuta quale cavedagna (passaggi sterrato) esistente.

Nulla vi è da segnalare né per quanto attiene vincoli o tutele da alcun piano sovraordinato non solo per l'area oggetto di intervento ma anche per tutta quella circostante per oltre 300 m.

**CONSIDERATO INOLTRE CHE:**

sono pervenuti i pareri dai soggetti competenti in materia ambientale:

**AUSL** (pareri del:

29/07/2021, PG n. 35605/2021 della CM BO;

30/07/2021, PG n. 38511/2021 della CM BO - Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria

26/10/2021, PG n. 54784/2021 della CM BO;

29/03/2022, PG n. 15089/2022 della CM BO;

12/07/2022, PG n. 38511 della CM BO;

28/07/2022, PG n. 41046/2022 della CM BO)

A seguito delle successive integrazioni alla documentazione di progetto, AUSL rimanda alle responsabilità degli estensori e sottoscrittori della documentazione pervenuta circa la veridicità e idoneità di quanto in essi sostenuto anche ai sensi della LR 15/2013. Facendo salve eventuali ulteriori valutazioni della Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria e facendo salvo il parere degli altri enti e organi competenti, e in particolare il parere ARPAE anche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 17 della LR 44/1995, ritiene l'intervento ammissibile anche in relazione alla variante agli strumenti urbanistici vigenti.

In relazione alla realizzazione in pluviali di una vasca di laminazione pare utile suggerire quanto segue: la vasca di laminazione per le acque meteoriche venga realizzata in modo tale da evitare ristagni di acque prevedendo inoltre un adeguato programma di manutenzione e trattamento al fine di evitare la proliferazione di animali e insetti molesti; vengano garantite la manutenzione ordinaria e straordinaria del bacino di laminazione e opere idrauliche connesse, nonché il rispetto di tutte le misure di lotta ad *Aedes Albopictus* previste dalle ordinanze comunali in materia. Le caratteristiche costruttive del bacino stesso e dell'area che lo ospita dovranno garantire facili e rapidi interventi di sfalcio del verde di contorno, pulizia e manutenzione del bordo e del fondo di bacino; le caratteristiche del fondo di bacino dovranno garantire che lo svuotamento sia totale e non si originino fenomeni anche minimi di ristagno d'acqua. I tempi massimi di stazionamento delle acque nel bacino di laminazione, in condizioni di massima criticità, non potranno superare i 5 giorni, con la massima attenzione e sorveglianza nel periodo annuale di vita di *Aedes Albopictus* (da Aprile a tutto Ottobre compreso). Dovranno essere posti, se ritenuti necessari, in opera dispositivi e/o indicazioni nei pressi della vasca di laminazione al fine di prevenire occasioni di pericolo per l'accesso di persone o minori non autorizzati.

L'Unità Operativa di Sanità Pubblica Veterinaria, a fronte delle modifiche apportate in ottemperanza alle prescrizioni rilasciate in data 22/07/2021, esprime parere favorevole.

**ARPAE** (parere del 2/08/2022, PG 41772/2022 della CM BO) osserva che

- relativamente all'aspetto acustico l'intervento è, in via previsionale, compatibile con la classificazione acustica comunale prevedendo il rispetto, dei limiti di classe III (limiti di immissione assoluti e limiti di immissione differenziale) assegnato all'area in cui ricade l'insediamento e i recettori individuati;
- relativamente alla matrice inquinamento elettromagnetico l'Agenzia si è già espressa in precedenza verificando il rispetto dei riferimenti normativi in materia di protezione della popolazione ai Campi Elettromagnetici ad Alta e Bassa Frequenza (DPCM 08/07/2003);
- Inquinamento Atmosferico e odorigeno: l'intervento ricade in area di superamento PM10 e NO2 ai sensi della DGR 362/2012 e della DAL 51/2011 e rientra nella fattispecie della Sezione IV delle NTA del PAIR il cui obiettivo è ottenere la riduzione delle emissioni di NH3 prevedendo, a partire dal 1/1/2021 e se fattibile ed economicamente sostenibile, l'obbligo di copertura degli stoccaggi sia della frazione non palabile che quella palabile. Esaminata la documentazione fornita ad integrazione risulta che è prevista la copertura di tutte le vasche

di accumulo dei liquami che risultano correttamente dimensionate nel rispetto del Regolamento Regionale n. 3 del 15/12/2017 anche relativamente al rapporto S/V. L'intervento nel suo complesso non determina criticità dal punto di vista emissivo ed odorigeno, in quanto viene prevista, oltre alla copertura delle vasche, anche la separazione delle frazioni liquide e solide che consente di evitare l'insorgere del processo di fermentazione responsabile dell'impatto odorigeno.

- Effluenti di allevamento: l'allevamento sorge in zona vulnerabile ai nitrati e sarà dotato di strutture di stoccaggio e terreni sufficienti per l'utilizzo in agricoltura dei reflui zootecnici ai sensi del Regolamento Regionale 3/2017

Valutati gli aspetti ambientali del progetto per la costruzione di nuova stalla esaminato dalla Conferenza dei Servizi, ARPAE esprime la propria valutazione favorevole alla variante in oggetto..

**COMANDO 6° REPARTO INFRASTRUTTURE - Ufficio Demanio e Servitù Militari** (parere del 10/06/2022, PG n. 30236/2022 della CM BO) esprime il proprio nulla osta.

**COMANDO 1^ REGIONE AEREA - Ufficio Coord. Tecnologico Logistico 1^ Sezione Coord. Generale** (parere del 6/08/2021, PG n. 37281/2021 della CM BO) esprime il proprio Nulla Osta.

**Autorità di Bacino distrettuale del fiume PO** (parere del 30/08/2022, PG n. 45902/2022 della CM BO) comunica di non essere competente ad esprimere valutazioni, nè ad effettuare verifiche o ad adottare provvedimenti in merito al procedimento in oggetto.

**Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile** (parere del 11/11/2022, PG n. 59238/2022 della CM BO) premette che il torrente Samoggia nel tratto in oggetto presenta arginature classificate quali Opere Idrauliche di Seconda categoria. Gli argini esistenti sono sottoposti al regime del Regio decreto 25 luglio 1904, n. 523 e alla speciale osservanza del mantenimento delle distanze di rispetto e di tutela ivi indicati. Ogni opera da eseguirsi ed esistente (fabbricati, manufatti, opere interrato e quindi serbatoi, fosse Imhoff e serbatoi e cassette quadri elettrici, acqua e Gas, deve essere realizzata nell'osservanza delle distanze di rispetto e tutela del corso d'acqua calcolata dall'unghia arginale.

Nello specifico dell'area di intervento insistono a termine del RD 523/1904 i seguenti vincoli:

- una fascia di ml. 5.00, a partire dall'unghia arginale, denominata di "rispetto idraulico" per consentire la manutenzione arginale;
- una fascia di ml. 10.00, a partire dall'unghia arginale, denominata di "Tutela idraulica" di inedificabilità assoluta;

Il mantenimento di fabbriche e manufatti è consentito unicamente per quelle opere/manufatti esistenti e precedenti al 25 luglio 1904, data di entrata in vigore del R.D. n. 523/1904.

L'area di intervento per il fabbricato esistente ricade altresì nel Piano Stralcio per il Bacino del t. Samoggia – aggiornamento 2007 – approvato con deliberazione della Giunta della regione Emilia-Romagna n. 857 del 17/06/2014 ed entrato in vigore con la pubblicazione nel BUR del 2 luglio 2014, ha classificato i corsi d'acqua del bacino montano in base all'estensione di ciascun sottobacino.

Effettuati i necessari sopralluoghi di competenza sulla scorta delle tavole di progetto a firma del geom. Marco Cantaroni, l'Agenzia evidenzia che nella fascia di tutela idraulica di ml. 10,00 del t. Samoggia si rileva la presenza dei seguenti manufatti:

- 1) baracche in legno a ridosso delle arginature;
- 2) Concimaia con platea e muretti in cemento armato;
- 3) Silos;
- 4) Cisterne

Dà inoltre atto che:

- Le opere sopraindicate da 1) a 4) risultano essere poste all'interno di fasce di inedificabilità assoluta e realizzate in dispregio del R.D. 523/1904 dovranno essere rimosse/demolite.
- Il fabbricato indicato al n.^ 1) come deposito attrezzi agricoli di mq. 992,40 è da ritenersi legittimato in quanto è sì realizzato dopo il vincolo idraulico del 1904 ma collocato

all'esterno della fascia di tutela di cui al R.D. 523/1904 e realizzato antecedente la Pianificazione di cui alle Norme di Piano redatte dall'autorità di Bacino ed è valutato sotto il profilo della riduzione del rischio e della vulnerabilità nel rispetto dei principi di precauzione e prevenzione.

- L'intervento proposto, con particolare riguardo all'esistente stalla da trasformarsi in deposito attrezzi agricoli risulta coerente con gli obiettivi del Piano Stralcio del t. Samoggia e pertinente ad una riduzione del rischio e non comporta, nell'osservanza delle prescrizioni sottoelencate un incremento del pericolo di inquinamento delle acque;
- la "nuova stalla" progettata e i manufatti ivi previsti così come l'area pavimentata in cemento armato e le vasche raccolta liquami e la concimaia oggetto di P.d.C. risultano essere posti all'esterno dell'area di pertinenza idraulica e all'esterno della fascia di tutela e inedificabilità assoluta di cui al R.D. 523/1904 e pertanto tutte le opere previste non risultano nella competenza dello scrivente Ufficio Territoriale da assoggettare a parere sotto il profilo idraulico.
- Il progetto prevede l'introduzione di essenze arboree a mascherare la stalla esistente, in allineamento con le arginature del torrente Samoggia ma ricadenti nell'area di inedificabilità assoluta le stesse non potranno essere realizzate, eventuali mascheramenti a verde potranno essere realizzati con siepe arbustive a distanza opportuna e comunque ad almeno ml. 5,00 dall'unghia arginale.
- L'intervento inerente la costruzione di nuova stalla per bovini, ricade nella competenza del Consorzio della Bonifica Burana, ed è stata prodotta dall'ing. Marila Balboni, la prescritta asseverazione a termine dell'art.18 comma 6) delle Norme di Piano.

Tutto ciò premesso rilascia parere favorevole, ai soli fini idraulici, alla realizzazione dell'intervento in variante alla pianificazione comunale, nell'osservanza delle seguenti prescrizioni:

1. L'inizio effettivo dei lavori, con l'indicazione del referente dei lavori, dovrà essere comunicato per iscritto, al Settore Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile – Distretto Reno, che potrà impartire, qualora lo ritenesse opportuno nel corso dei lavori, ulteriori prescrizioni in loco.
2. Il progetto dovrà essere eseguito nel rispetto degli elaborati presentati a firma del geom. Marco Cantaroni fatto salvo le opere non congruenti (concimaia, manufatti, silos e sopracitate) che andranno immediatamente rimosse da ogni area vincolata alla "tutela idraulica".
3. Per silos, cisterne, baraccamenti, muretti e manufatti in genere insistenti nell'area di tutela idraulica e di inedificabilità assoluta di ml. 10,00 dall'unghia arginale si dovrà provvedere allo smantellamento di ogni struttura/attrezzatura ovvero alla rimozione allontanamento e smaltimento di ogni materiale.
4. La sistemazione a ghiaia dell'area esterna circostante i fabbricati esistenti dovrà mantenersi tale non potendo per il disposto della R.D. 523/1904 trasformarsi, all'interno dell'area di inedificabilità assoluta di ml. 10,00 dall'unghia arginale, in una pavimentazione né in una asfaltatura ovvero in un manufatto artificiale.
5. La "fascia di rispetto idraulica", ml. 5,00 dall'unghia arginale, dovrà essere mantenuta a prato.
6. per la "concimaia dismessa" dovrà prevedersi la rimozione delle strutture in quanto dette opere, all'interno della fascia di inedificabilità assoluta, sotto il profilo idraulico, interferenti e dovranno essere demolite. NOTA: PRECISARE RIPRISTINO DELLA PERMEABILITA'.
7. I lavori di rimozione delle strutture interferenti con il corso d'acqua, una volta iniziati, dovranno essere condotti nel più breve tempo possibile e in via continuativa;
8. Eventuali rimboschimenti nel paraggio del corso d'acqua e mascheramenti di fabbricati agricoli con impiego di essenze arboree di alto fusto dovranno realizzarsi all'esterno dell'area di "Tutela idraulica", ovvero ad almeno ml. 10,00 dall'unghia del corso d'acqua.

9. Gli allineamenti di essenze arboree previste e progettate, per i rimboschimenti delle zone di pianura, a ridosso dell'unghia arginale non potranno realizzarsi in quanto ricadenti nell'area di tutela del corso d'acqua (ml. 10,00 dall'unghia arginale del corso d'acqua)
10. Nell'ambito del cantiere i materiali:
  - a. Dovranno essere collocati all'esterno della fascia di rispetto del corso d'acqua, ovvero ad almeno ml. 5,00 dalle arginature;
  - b. Le aree nella fascia di rispetto dovranno essere mantenute a prato;
11. dovranno essere rispettate le norme vigenti in materia di "Terre e rocce da scavo" – ("Decreto del Presidente della Repubblica del 13 giugno 2017 n. 120 ( Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133", convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164);
12. Per consentire una adeguata vigilanza agli enti competenti, la Ditta esecutrice dei lavori, dovrà esporre in prossimità del cantiere in luogo ben visibile un cartello dei lavori contenente i dati indispensabili per individuare oltre che i responsabili dei lavori e l'impresa esecutrice, l'avvenuto rilascio della Autorizzazione idraulica di competenza.
13. Eventuali tagli alla vegetazione esistente lungo le sponde saranno limitati a quelle essenze che evidenziano una precaria condizione di stabilità, interferiscono con i lavori o con il regime del corso d'acqua, in ogni caso, così come disposto dalla Delibera 1919/19 della Regione Emilia-Romagna è vietato effettuare tagli nel periodo primaverile: dal 15 marzo al 15 luglio;
14. Il taglio delle piante dovrà essere eseguito unicamente mediante motosega o altro strumento manuale;
15. Nel corso dei lavori dovranno essere adottati tutti i provvedimenti necessari per garantire la sicurezza degli operatori a salvaguardia della pubblica incolumità con particolare riguardo alla presenza di piene improvvise, ciò detto il richiedente ha l'obbligo di adottare le opportune misure di prevenzione nei confronti del rischio idraulico per i lavoratori e per le aree demaniali relative al presente nulla osta anche avvalendosi dei dati e degli avvisi reperibili tramite il portale "Allerta Meteo Emilia-Romagna" disponibile on-line su: <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/>
16. Con l'avvenuta ultimazione dei lavori l'interessato provvederà a notificare, allo scrivente Settore, la fine lavori.
17. Al fine di scongiurare ogni pericolo di inquinamento nell'alveo e nel suolo, si dovranno adottare tutte le precauzioni necessarie ad evitare danni da rotture di mezzi meccanici e sversamenti accidentali di liquidi e sostanze inquinanti. L'alimentazione del carburante e il rabbocco dei lubrificanti devono avvenire a distanza di sicurezza dal corso d'acqua (almeno ml. 5,00 dal ciglio del t. Samoggia) e le aree di sosta devono essere dotate di tutti gli appositi sistemi di raccolta liquidi provenienti da sversamento accidentale.
18. Al termine dei lavori il cantiere dovrà essere tempestivamente smantellato e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati nonché dei rifiuti prodotti per la realizzazione delle opere, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco e nell'occasione dovranno essere allontanati anche i rifiuti di altra origine eventualmente presenti in area.
19. Qualunque variante all'opera assentita dovrà essere preventivamente autorizzata dal Settore Scrivente.
20. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Amministrazione, nonché alle imprese da questa incaricate.
21. Per sopravvenuti motivi idraulici e/o di pubblico interesse, questo Settore può revocare il nulla osta e ordinare il ripristino dei luoghi, ovvero prescrivere modifiche.
22. Qualsiasi variazione circa la titolarità dell'opera in questione dovrà essere tempestivamente

comunicata al Settore scrivente.

23. Tutte le opere inerenti e conseguenti alla presente Autorizzazione idraulica saranno a carico esclusivamente del richiedente;

24. Il risarcimento di eventuali danni che fossero recati a terzi per l'opera assentita saranno a totale carico del richiedente;

di dare atto che:

25. La violazione alle disposizioni del presente provvedimento sarà punita con le sanzioni previste dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

26. La presente autorizzazione è fatta unicamente nei riguardi idraulici indipendentemente dalle condizioni che possono venire richiesta dalle altre Amministrazioni interessate, ed è vincolata a tutti gli effetti alle vigenti disposizioni di legge in materia di polizia idraulica;

Precisa infine che dal recente sopralluogo e in relazione all' istruttoria per il rilascio di parere idraulico di propria competenza si evidenzia che:

- la rampa di accesso all'Azienda Agricola collocata sul Fg. 4 mapp. 22 – 70 del comune di Valsamoggia (BO) – loc. Bazzano, per un tratto di circa ml. 85 avente una superficie di circa mq. 340, insiste su sommità arginale e in area demaniale intestata a "Demanio Pubblico dello Stato per le opere Idrauliche di seconda categoria" e, in relazione ad essa, non risulta in atti, l'avvenuto rilascio di concessione demaniale resa ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2004
- la rampa di accesso alle golene private dell'Azienda Agricola, di cui al Fg. 4 mapp. 23-24-25, posta in sommità arginale del t. Samoggia facente parte del Fg. 4 mapp. 22 – 88 del comune di Valsamoggia (BO) – loc. Bazzano, per un tratto di circa ml. 25 avente una superficie di circa mq. 75, insiste su sommità arginale ed in area demaniale intestata a "Demanio Pubblico dello Stato per le opere Idrauliche di seconda categoria" e, in relazione ad essa, non risulta in atti l'avvenuto rilascio di concessione demaniale resa ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2004
- la rampa di accesso alle golene private dell'Azienda Agricola, di cui al Fg. 4 mapp. 11-15, posta in sommità arginale del t. Samoggia facente parte del Fg. 4 mapp. 16 del comune di Valsamoggia (BO) – loc. Bazzano, per un tratto di circa ml. 9,20, insiste su sommità arginale ed in area demaniale intestata a "Demanio Pubblico dello Stato per le opere Idrauliche di seconda categoria" e, in relazione ad essa, non risulta in atti l'avvenuto rilascio di concessione demaniale resa ai sensi dell'art. 21 della L.R. 7/2004

Per gli attraversamenti in oggetto si chiede di dare riscontro e documentare eventuali pareri Nulla Osta idraulici rilasciati per gli attraversamenti esistenti succitati e in assenza si dovrà provvedere, nei tempi e con le modalità previsti da ARPAE SAC di Bologna (possibilmente non oltre i sei mesi dalla data di rilascio del presente documento), ad ottenere la regolarizzazione delle opere ai sensi della L.R. 7/2004, mediante rilascio di concessione demaniale.

**CONSORZIO DELLA BONIFICA BURANA** (parere del 4/08/2022, PG 42090/2022 della CM BO) evidenzia che

- l'intervento di cui all'oggetto ricade nel bacino del Canale di bonifica denominato "Scolo Finaletto" e deve recapitare le acque bianche totalmente nel Canale stesso senza alterarne il regime idraulico;
- il progetto presentato prevede lo scarico delle acque meteoriche derivanti da una superficie impermeabilizzata complessiva di circa 2.626,00 m<sup>2</sup>;
- è stato rispettato il principio d'invarianza idraulica, progettando un volume di laminazione pari a 176,00 m<sup>3</sup>, che verrà realizzato mediante la costruzione di una vasca a cielo aperto ubicata sui terreni di proprietà della Società Agricola Botta;
- è necessaria la realizzazione di una "bocca tarata", con condotta circolare DN 80 mm, da posizionare allo sbocco del sistema di laminazione, che immetterà per gravità le acque laminate in un fosso privato di proprietà della Società Agricola Botta, afferente allo scolo di bonifica "Scolo Finaletto";
- il sistema di laminazione nel suo complesso rimarrà a carico dell'Attuatore che ne dovrà verificare la corretta funzionalità nel tempo e provvederne alle manutenzioni così come futuri titolari del manufatto in caso di futura cessione.

BOLOGNA



Esprime parere favorevole condizionato alle seguenti prescrizioni:

- in uscita dal sistema di laminazione non potrà esistere alcun manufatto di "troppo pieno" che vada ad aggravare il territorio esterno a detto lotto, prima che le acque raccolte vengano opportunamente laminate;
- il sistema di laminazione nel suo complesso dovrà essere realizzato contestualmente ed in modo proporzionale alla realizzazione delle aree impermeabilizzate in progetto. Dovrà inoltre risultare funzionante in ogni fase dello stato di avanzamento delle opere in oggetto;
- a opere concluse, dovrà essere rilasciata allo scrivente Consorzio da parte della Direzione dei Lavori un'apposita dichiarazione di conformità dell'intero sistema di laminazione rispetto al progetto presentato e alle presenti prescrizioni;

### **PRESO ATTO CHE**

in attuazione della DGR 1795/2016, Arpae predispose la relazione istruttoria in merito alla valutazione ambientale, evidenziando gli elementi di natura tecnica sulla cui base costruire la motivazione del provvedimento in capo alla Città Metropolitana di Bologna, cui competono le ulteriori verifiche di natura procedimentale, incluso l'esame degli aspetti soggettivi legati alla procedibilità della domanda, volta ad ottenere l'emissione del provvedimento finale; in esito alla istruttoria anzi descritta

### **SI PROPONE**

alla Città metropolitana di Bologna, in qualità di autorità competente, di esprimere il PARERE AMBIENTALE, ai sensi dell'art. 19 della LR 24/17 in merito al procedimento di variante alla pianificazione comunale ai sensi dell'art. 8 del dpr 160/2010 per la costruzione di fabbricato ad uso stalle bovini da latte con annessa sala mungitura, con le prescrizioni impartite dagli enti con competenze ambientali e le raccomandazioni di seguito riportate.

Il procedimento in oggetto riguarda una variante al RUE del Comune di Valsamoggia, con lo scopo di consentire la costruzione di una nuova stalla con annessa sala mungitura, blocco servizi ed uffici, zona infermeria, sale parto e vitellaia per un totale di 100 bovini in lattazione. Inoltre all'estremità nord delle stalle verranno edificate le vasche in cemento armato di stoccaggio liquami, e relativa concimaia per il solido con annesso impianto di separazione.

I fabbricati esistenti e parte del terreno agricolo di proprietà dell'azienda ricadono in Ambito di valore naturale e ambientale – aree protette (AVN), mentre la quasi totalità del terreno e parte dei ruderi di proprietà ricadono in Ambito ad alta vocazione produttiva agricola (AVP. L'art. 4.7.7

comma 1-b) per i quali il comma 3 del RUE prescrive il limite massimo di 1.200 mq. per la nuova edificazione.

La variante in oggetto riguarda la modifica di questa prescrizione, allo scopo di consentire un maggiore ampliamento, in accordo con le normative per il benessere animale emanate dalla Comunità Europea ed adottate dalla Regione Emilia Romagna e concede una SU massima realizzabile di 2.200 mq per uso d2– Allevamenti zootecnici di tipo aziendale, Capi allevabili come da prescrizioni di PTM.

Il numero di capi allevati in azienda passerà dagli attuali 147 capi allevati a 180 capi allevati, portando le attuali 70 vacche in lattazione a 100 vacche previste.

L'aumento dei capi previsti risulta conforme alle norme di PTM articolo 16 comma 17, punto ii, in quanto l'intervento in progetto rientra nei parametri di cui al Regolamento Regionale n. 3/2017 relativo ai kg/ha/anno di N zootecnico.

Nell'ambito dell' intervento è prevista la dismissione dell'attuale stalla bovini a stabulazione fissa, non appena gli animali verranno trasferiti nella nuova stalla, con relativo inutilizzo della stessa, e contestuale cambio di destinazione d'uso da stalla a deposito agricolo.

L'area è caratterizzata da pericolosità idraulica P2-M. Il tecnico estensore del documento di Valsat assevera che dal punto di vista idraulico l'intervento non va ad interferire negativamente con il reticolo idraulico naturale dalla zona di intervento, pertanto lo stesso si deve considerare fattibile

A seguito di numerose richieste di integrazioni nel corso della Conferenza dei servizi sono stati chiariti i dettagli progettuali e di variante e sono stati analizzati gli impatti sulle principali matrici ambientali, compresi gli eventuali impatti odorigeni.

Nella seduta conclusiva della Conferenza dei servizi sono state concordate ulteriori modifiche che non sono ancora state riportate nella documentazione di progetto. Si chiede di darne atto nella dichiarazione di sintesi.

Si evidenzia che la sostenibilità della proposta si basa sulla corretta attuazione delle soluzioni progettuali concordate in sede di Conferenza dei Servizi e sul rispetto delle numerose prescrizioni espresse dagli enti partecipanti.

L'intervento ricade in area di ricarica della falda di tipo B. Il progetto prevede una copertura e quindi impermeabilizzazione di 7.500 m2 di terreno. Si chiede di massimizzare le superfici permeabili, compatibilmente con l'esigenza di tutela della falda dalla possibile infiltrazione di inquinanti.

L'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la protezione civile ha rilevato la presenza di manufatti (baracche in legno a ridosso delle arginature; concimaia con platea e muretti in cemento armato, Silos; Cisterne) all'interno di fasce di inedificabilità assoluta e realizzati in dispregio del R.D. 523/1904, che dovranno essere rimossi/demoliti. Si chiede di garantire il ripristino della naturale permeabilità delle aree e la rimozione di ogni sostanza inquinante.

Ha inoltre rilevato che il progetto prevede l'introduzione di essenze arboree a mascherare la stalla esistente, in allineamento con le arginature del torrente Samoggia, ma ricadenti nell'area di inedificabilità assoluta, che quindi non potranno essere realizzate. Si chiede di riposizionare le essenze previste a mascheramento della stalla in area idonea.

La presente variante non è ancora stata oggetto di pubblicazione.

Si prende atto che il SUAP del Comune provvederà a pubblicare il progetto compresi i documenti di Valsat, pertanto, qualora durante la fase di deposito e pubblicazione vengano presentate

osservazioni sulla Valsat, il cui eventuale accoglimento determini modifiche sostanziali all'assetto urbanistico proposto e condiviso in Conferenza dei servizi, dovrà essere espressa una nuova valutazione.

per LA RESPONSABILE  
AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA  
**Patrizia Vitali**<sup>1</sup>

L'INCARICO DI FUNZIONE  
UNITÀ AUTORIZZAZIONI COMPLESSE E VALUTAZIONI AMBIENTALI  
PAOLA CAVAZZI<sup>2</sup>  
(lettera firmata digitalmente)<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale vigente ed in virtù della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna n. 113 del 17 dicembre 2018 con cui è stato confermato alla Dott.ssa Patrizia Vitali l'incarico di Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

<sup>2</sup> D.D.G. n. 29/2022 "Direzione Generale. Revisione incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna (triennio 2019-2022) istituiti con D.D.G. n. 96/2019 e revisionati da ultimo con D.D.G. n. 59/2021.

<sup>3</sup> Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale. L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs n. 39/93 e l'articolo 3 bis, comma 4 bis del Codice dell'Amministrazione Digitale.